

TI_GERICHTE 12.2006.51 vom 24. Februar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-02-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.51

FR: TI_GERICHTE 12.2006.51 du 24 février 2006

IT: TI_GERICHTE 12.2006.51 del 24 febbraio 2006

Regeste

ricusa - errori procedurali

Erwägungen

E. 15

giugno 2004 inc. n. 12.2004.111); che, nel caso di specie, dopo attento esame delle circostanze, si può senz'altro concludere che l'attrice non ha assolutamente reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale; che in effetti i rimproveri, per altro vaghi e per nulla sostanziati, mossi al Pretore ed al perito _____ -a detta dell'attrice- rei di a) mancata applicazione delle leggi; b) falsa perizia, art. 307 CPS; c) relazioni scritte improprie, menzognere, fuorvianti e pertanto illegittime e in una precedente causa (inc. n. OA.2001.95) che opponeva all'attrice _____ (dallo scritto 21 febbraio 2006 dell'attrice sembrerebbe invero che, diversamente da quanto si poteva evincere dall'istanza che ci occupa, la ricusa sia stata postulata proprio nell'ambito della nuova procedura nei confronti di costui), non sono stati assolutamente provati e nemmeno resi verosimili, tanto più che la sentenza del Pretore -sfavorevole alla qui attrice- era stata confermata da questa Camera (inc. n. 12.2004.49) e non è poi stata oggetto di impugnativa avanti al Tribunale federale; che nemmeno il fatto che la petizione in rassegna fosse indirizzata dall'attrice alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord e sia stata invece trasmessa, stante il domicilio d'affari del convenuto, alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud giustifica una ricusa del Pretore, la prassi del Tribunale federale avendo negato ai provvedimenti procedurali, pur contrari agli interessi della parte ricusante, che in tal caso è tenuta a censurarli seguendo il normale corso d'impugnazione, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione e parzialità del magistrato nei suoi confronti, a meno che si tratti di errori particolarmente gravi o ripetuti (II CCA 24 agosto 1998 inc. n. 12.98.84; ICDPTF 9 aprile 1999 1P.457.1998); che nel caso concreto non ci si trova in presenza di un errore ripetuto, mentre la sua particolare gravità può tranquillamente essere esclusa già per il fatto che la trasmissione dell'incarto alla Pretura di Mendrisio-Sud, per altro mai censurata fino ad oggi dall'attrice, ha anzi evitato a quest'ultima di esporsi ad una eventuale eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto, che sarebbe stata verosimilmente fondata e dunque avrebbe imposto di respingere in ordine la petizione; che in tali circostanze, l'istanza in parola, del tutto infondata, deve pertanto essere respinta, ritenuto che alla ricusante, che nella sede pretorile aveva instato per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, ma risulta aver incassato tra il gennaio ed il settembre 2002, a seguito di alcune vendite immobiliari non meno di fr. 1'298'354.95 (doc. 5-8) -già dedotti i debiti ipotecari e le commissioni di intermediazione- senza aver minimamente specificato

quale sarebbe stata la loro destinazione e non può quindi essere considerata indigente ai sensi dell'art. 3 Lag, vanno senz'altro accollate la tassa e le spese di giudizio (art. 148 CPC), con attribuzione di congrue ripetibili alla controparte; Per i quali motivi, richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l'art. 148 CPC decreta: I. L'istanza di ricusa 9 febbraio 2006 di IS 1 è respinta. § Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura. II. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.- sono poste a carico della ricusante, che rifonderà alla controparte fr. 150.- per ripetibili. III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.